



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «G. D'ANNUNZIO»
CHIETI - PESCARA



Delibera n. **291** del Senato Accademico del **24/07/2026**

OGGETTO: Modifica Statuto Fondazione Università Gabriele d'Annunzio finalizzata alla trasformazione eterogenea della Fondazione			
N. o.d.g.: 03/01	Rep. n. 291/2026	Prot. n. 57740/2026	UOR: DIVISIONE 1 - AFFARI LEGALI

Nominativo	F	C	A	As	Nc	Nominativo	F	C	A	As	Nc
Liborio Stuppia	X					Stefania Migliori				X	
Alessandro Sarra	X					Jacopo Vecchiet	X				
Francesco Cipollone	X					Stefania Fulle	X				
Marta Di Nicola	X					Lucia Tonucci	X				
Sergio Montelpare				X		Ines Bucci				X	
Federico Briolini	X					Emiliano Colantonio	X				
Stefano Sensi	X					Marcello Di Nino	X				
Gaetano Curzi	X					Lorella Mercuri	X				
Federico Bilò				X		Marco Di Francesco				X	
Ugo Perolino	X					Andi Stasi				X	
Nicola Mammarella				X		Jacopo Innocente	X				
Francesco Epifano	X					Francesco Colangelo	X				
Marco Spallone	X										
Adriano Ardovino	X										

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) - (Nc - Non convocato)

Su invito del Magnifico Rettore è presente l'Avv. Antonio D'Antonio, responsabile della Divisione 1 Affari Legali, il quale esce prima della votazione.

Il Rettore

richiama:

- la Delibera Rep. n.118 Prot. n.27685 del 9 aprile 2025 (**All.01 a scopo istruttorio**) con cui il C.d.A. di Ateneo ha disposto *"1. Di costituire un tavolo tecnico-operativo così composto con il compito di sviluppare, con la massima tempestività, una proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione relativa alle modalità di collocazione sul mercato di Unidav e all'iter procedurale da seguire"*;

- la Delibera Rep. n.282 Prot. n.59371 del 30 luglio 2025 (**All.02 a scopo istruttorio**) con cui il C.d.A., recependo le risultanze dell'attività di detto tavolo tecnico circa *"l'opportunità di raggiungere il risultato dell'alienazione dell'Ateneo telematico attraverso trasformazione eterogenea della Fondazione Gabriele d'Annunzio e successiva alienazione delle quote della società risultante dalla trasformazione (in ipotesi s.r.l. unipersonale), nel cui bilancio dovrà risultare il valore dell'asset UNIDAV"*, ha:

1) dato *"mandato al Direttore Generale di avviare un procedimento utile all'affidamento dell'incarico di valutazione del valore dell'Università telematica Leonardo da Vinci"*;

2) rimesso *"alla Fondazione Gabriele d'Annunzio le seguenti linee guida 2025:*

- *istruire, in collaborazione con Ud'A, la delibera di trasformazione eterogenea della Fondazione d'Annunzio in società a responsabilità limitata a partecipazione unica di Ud'A;*

- *attuare ogni operazione ed attività utile alla trasformazione de quo, in particolare definendo le partite creditorie e debitorie presenti nei bilanci di Fondazione e di UNIDAV nei tempi più rapidi possibili, al fine ultimo dell'alienazione dell'asset UNIDAV"*;

3) confermato *“anche per 2025 il contributo annuo di funzionamento favore di Fondazione pari ad € 250.000,00”*.

e informa i Senatori che il percorso di riassetto strategico -finalizzato alla trasformazione eterogenea della Fondazione necessaria all'alienazione anche dell'asset UniDav nel rispetto del principio di persistenza del controllo pubblico- richiede, quale atto prodromico e necessario, una revisione degli assetti statutari vigenti della Fondazione Gabriele d'Annunzio tesa ad armonizzarli alla futura nuova veste giuridica.

Detto adeguamento statutario è il necessario presupposto per:

a) consentire il mutamento della natura giuridica dell'Ente (da Fondazione di partecipazione a S.r.l. unipersonale);

b) garantire la corretta amministrazione della Fondazione nella fase transitoria e successiva alla trasformazione;

c) avviare il procedimento di alienazione delle quote della futura S.r.l. in esecuzione degli indirizzi già espressi dal C.d.A.

Richiamata la natura di ente strumentale della Fondazione di questo Ateneo, il Rettore illustra ai Senatori il percorso di modifica statutaria che deve necessariamente muovere dalle scelte dell'Ateneo quale ente fondatore e di riferimento. La modifica dello Statuto è prevista dall'art.22 (*“Modifiche statutarie”*) del vigente Statuto della Fondazione (**All.03 a scopo istruttorio**) secondo cui ***“Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università su parere favorevole del Senato Accademico, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca”*** attuale MUR.

Il Rettore precisa che l'efficacia della deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione -acquisito il parere del S.A. nella seduta oggi appena terminata- è subordinata a quanto il MUR dovesse o meno comunicare.

Una volta acquisito il parere del S.A., deliberata la modifica da parte di questo C.d.A. e sentito il MUR al riguardo, il procedimento si concluderà con il rogito notarile recante il recepimento delle modifiche statutarie approvate che andrà deposito presso la Prefettura / Registro delle Persone Giuridiche (e, ove ricorrano i presupposti, presso il RUNTS), al fine di conferire al dette modifiche pubblicità legale.

Ciò posto, il Rettore illustra di seguito (**in rosso grassetto**) le modifiche e le integrazioni allo Statuto della Fondazione:

I) art.6 (*“Partecipanti istituzionali”*)

Aggiunta dei seguenti commi

In ogni caso, l'ammissione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti non può comportare la perdita, da parte dell'Università fondatrice, della posizione di controllo maggioritario sulla governance della Fondazione. Qualsiasi meccanismo convenzionale o statutario che attribuisca a soggetti diversi dall'Università fondatrice la facoltà di designare o nominare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero degli organi di governo degli enti dalla medesima promossi e sostenuti, è nullo per contrasto con le disposizioni dell'art.9, lett. c), del D.P.R. 24 maggio 2001, n.254, e con i principi di diritto pubblico che presiedono alla gestione delle fondazioni universitarie di partecipazione.

Ferma restando la facoltà della Fondazione di ammettere Partecipanti Istituzionali e Partecipanti secondo le modalità previste dal presente articolo, la partecipazione di soggetti diversi dall'Università fondatrice alla governance della Fondazione e degli enti da essa controllati rimane in ogni caso subordinata al mantenimento della posizione di controllo maggioritario in capo all'Università fondatrice, conformemente

a quanto stabilito dall'art.4, comma 5, e dall'art.9, lett.c), del D.P.R. n.254 del 2001 e ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sent. n.236/2016).

II) art.20 bis (*“Trasformazione, fusione e scissione”*)

Aggiunta del seguente articolo

II) art.20 bis (*“Trasformazione, fusione e scissione”*)

Aggiunta del seguente articolo

La Fondazione può essere oggetto di trasformazione eterogenea in società di capitali, ovvero di operazioni di fusione o scissione, ai sensi degli artt.2500-*octies* e 42-*bis* del codice civile.

La proposta di trasformazione, fusione o scissione è promossa dal Consiglio di Amministrazione dell'Università fondatrice con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, su parere favorevole del Senato Accademico e sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi dell'art.22 del presente Statuto. Qualora non si raggiunga il quorum dei tre quarti, la proposta può essere adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'art.2500-*octies*, comma 2, c.c., applicabile per analogia.

La deliberazione, soggetta in via precauzionale a verbalizzazione notarile, deve contenere:

- a) la relazione illustrativa delle motivazioni e degli effetti giuridici ed economici dell'operazione, ai sensi dell'art.2500-*sexies*, comma 2, c.c., richiamato dall'art.42-*bis*, comma 2, c.c.;
- b) la situazione patrimoniale della Fondazione, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la data della delibera;
- c) l'elenco aggiornato dei creditori della Fondazione;
- d) una valutazione del patrimonio dell'ente.

La deliberazione costituisce proposta rivolta all'Autorità governativa competente - individuata, in ragione dell'ambito territoriale della Fondazione, nel Prefetto di Chieti- cui spetta il provvedimento finale di autorizzazione ai sensi dell'art.2500-*octies*, comma 4, c.c.

In ogni caso, la trasformazione, fusione o scissione:

- a) non può comportare distrazione, dalle finalità originarie, di fondi o valori creati con contributi di terzi o in virtù di particolari regimi fiscali di agevolazione, ai sensi dell'art.223-*octies* delle disposizioni di attuazione del codice civile;
- b) deve garantire la salvaguardia del compendio patrimoniale, mobiliare e immobiliare, della Fondazione e degli enti dalla stessa controllati, che non può essere disperso;
- c) deve assicurare il rispetto degli standard minimi contenutistici e qualitativi dell'attività universitaria e il mantenimento dell'accreditamento ministeriale ai sensi del D.M. 17 aprile 2003 e delle norme di settore vigenti;
- d) deve conformarsi ai vincoli normativi in tema di bilancio e contabilità delle Università degli studi, anche private, ai sensi del T.U. 31 agosto 1933, n.1592, e delle disposizioni di attuazione.

In caso della trasformazione eterogenea della Fondazione in S.r.l., l'intero capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è assegnato all'Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara quale Fondatore unico della Fondazione.

L'Università fondatrice trasmette l'atto deliberativo di trasformazione eterogenea della Fondazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il parere previsto dall'art.5 del D. L.vo 19 agosto 2016 n.175 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento; qualora la Corte dei Conti non si pronunci entro il suddetto termine, l'Università fondatrice può procedere alla trasformazione eterogenea della Fondazione ed alla costituzione della società.

Riferisce il Rettore che l'attuale Statuto della Fondazione già prevede la clausola devolutiva ex art.20 secondo cui *"I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'Università"*; tuttavia detta formulazione fa riferimento esclusivamente alle ipotesi di scioglimento.

La proposta di inserire l'ultimo comma al nuovo art.20-bis (*"In caso della trasformazione eterogenea della fondazione in S.r.l., l'intero capitale sociale della Società risultante dalla trasformazione è assegnato all'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara quale Fondatore unico della Fondazione"*) consente sia di garantire che, nella fase transitoria antecedente alla cessione a terzi, Ud'A detenga l'intero capitale sociale della società risultante sia di evitare diverse interpretazioni dell'attuale art.20; il tutto per definire in modo chiaro il soggetto (Ud'A) cui spettano le quote del capitale sociale della S.r.l. risultante dalla trasformazione.

III) art.23 ("Disposizione transitoria")

Soppressione dell'articolo

Al momento dell'entrata in vigore delle revisioni statutarie di cui alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Università del 1° luglio 2015 e del Senato Accademico dell'Università del 16 giugno 2015 tutti gli organi della Fondazione in carica decadono di diritto. Nel più breve tempo possibile gli organi indicati al precedente articolo 11 provvedono alle designazioni e nomine di competenza.

Sino alla nomina dei nuovi organi il Presidente della Fondazione resta in carica per il disbrigo dei soli affari ordinari.

Il Rettore, terminata la lettura delle modifiche statutarie, illustra ai Senatori la *ratio* giuridica e strategica di dette modifiche evidenziando come esse non costituiscano interventi isolati, bensì un quadro normativo organico necessario per l'attuazione dell'obiettivo di valorizzazione dell'asset UniDav.

Circa l'art.6 la partecipazione di soggetti nella Fondazione non può comportare il rischio che l'Ateneo fondatore perda il controllo della Fondazione; il tutto in ossequio a quanto stabilito dagli artt.1 comma 5 e 9 lett. c del D.P.R. n.254/2001 (**All.05 a scopo istruttorio**).

Circa l'art.20-bis lo Statuto vigente non contempla la disciplina dell'istituto della trasformazione eterogenea. In tal senso, l'integrazione statutaria è necessaria per assicurare un quadro procedurale certo e trasparente.

Il Rettore osserva come l'articolo sia stato strutturato per garantire piena autonomia applicativa: esso definisce con chiarezza i *quorum*, i requisiti documentali e il necessario coinvolgimento delle Autorità governative. Detta configurazione permette all'Ateneo di operare secondo un *iter* procedimentale chiaro in grado di assicurare la celerità necessaria alla definizione dell'operazione.

In nuce

Articolo	Oggetto	Natura dell'intervento	Obiettivo Strategico
Art.6	Partecipanti Istituzionali	Integrazione	Salvaguardare il controllo pubblico maggioritario dell'Ateneo.
Art.20-	Trasformazione, Fusione,	Articolo aggiunto	Istituire la procedura legale di

bis	Scissione		trasformazione in S.r.l.
Art.23	Disposizione finale	Soppresso	

Considerata la necessità di dare attuazione al riassetto strategico, nel rispetto degli obblighi di vigilanza e coordinamento statutario che legano l'Ateneo alla Fondazione, il Rettore ricorda ai Senatori come la Fondazione dovrà recepire le modifiche apportate allo Statuto.

Il Rettore comunica ai Senatori che lo schema di verbale (**All.06 a scopo istruttorio**) redatto dal Notaio incaricato dall'Ateneo e allegato alla presente Delibera sarà il momento definitivo per la modifica statutaria.

Da ultimo il Rettore riferisce sia che il Prof. Federico BRIOLINI -informalmente- sia la Prof.ssa Monia BUTA (Consigliere del C.d.A. chiamato a deliberare in data odierna su identico punto dell'O.d.G.) propria mail hanno manifestato perplessità circa il disposto di cui all'art.20 bis comma 3 lett. d) (**"In caso della trasformazione eterogenea della Fondazione in S.r.l., l'intero capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è assegnato all'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara quale Fondatore unico della Fondazione"**) relativo all'assegnazione dell'intero capitale sociale della Fondazione trasformata in luogo del pacchetto di quote (pari al 100/100) rappresentativo del capitale sociale.

La Prof.ssa Buta ha altresì segnalato la necessità di cassare all'ultimo capoverso dell'art. 20 bis, comma 3 lett. d) **ed alla costituzione della società.**

Il Rettore, propone, quindi, di modificare l'art.20 bis comma 3 lett. d) della bozza di modifica dello Statuto come segue

d) deve conformarsi ai vincoli normativi in tema di bilancio e contabilità delle Università degli studi, anche private, ai sensi del T.U. 31 agosto 1933, n.1592, e delle disposizioni di attuazione.

In caso di trasformazione eterogenea della Fondazione in s.r.l., la quota di partecipazione rappresentativa dell'intero capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è assegnata all'Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, quale fondatore unico della Fondazione.

L'Università fondatrice trasmette l'atto deliberativo di trasformazione eterogenea della Fondazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il parere previsto dall'art.5 del D. L.vo 19 agosto 2016 n.175 entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento; qualora la Corte dei Conti non si pronunci entro il suddetto termine, l'Università fondatrice può procedere alla trasformazione eterogenea della Fondazione.

Terminata l'illustrazione, il Rettore sottopone la proposta di delibera che precede al Senato Accademico affinché esprima il proprio parere favorevole ex art.22 (*"Modifiche statutarie"*) del vigente Statuto della Fondazione sul testo come sopra emendato rispetto a quello proposto dagli Uffici.

IL SENATO ACCADEMICO

UDITA E FATTA PROPRIA la relazione illustrativa del Rettore;

VISTI lo Statuto della Fondazione Università Gabriele d'Annunzio e lo Statuto dell'Ateneo

RICHIAMATE le deliberazioni del C.d.A. Rep. n.118 del 9 aprile 2025 e Rep. n.282 del 30 luglio 2025 con cui sono stati definiti gli indirizzi strategici circa la valorizzazione e l'alienazione dell'asset UniDav;

RITENUTO necessario modificare lo statuto della Fondazione.

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole circa le modifiche statutarie, come contenute nel testo dello Statuto con le modifiche sopra riportate e nel relativo schema di verbale di recepimento, che costituiscono parte integrante della presente delibera con efficacia subordinata all'esito del parere MUR.

Allegati parte integrante

AII.04 Statuto FONDAZIONE

Allegati a scopo istruttorio

AII.01 Delibera C.d.A. Rep. n.118 Prot. n.27685 del 9-4-2025

AII.02 Delibera C.d.A. Rep. n.282 Prot. n.59371 del 30-7-2025

AII.03 Statuto Fondazione Gabriele d'Annunzio (2016)

AII.05 DPR 254-2001

AII.06 Verbale di modifica Fondazione
